

Integrazione e modifica della circolare n. 1275 del 22 maggio 1985 in materia di criteri per la formulazione dei pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati.

(Circolare n. P-16103/2003 del 30 luglio 2003 – Deliberazione del 23 luglio 2003)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 23 luglio 2003, ha adottato la seguente delibera:

§ 1. – La progressione in carriera dei magistrati è basata su un sistema per il quale il magistrato deve superare secondo scansioni temporali predeterminate una valutazione fondata sui parametri della laboriosità, della capacità, della diligenza, della preparazione nell'esercizio delle funzioni, indicati dalle leggi che regolano l'accesso ai vari gradi o l'idoneità alle funzioni di legittimità (d.P.R. 16 luglio 1998 per il conferimento delle funzioni agli uditori giudiziari, leggi 2 aprile 1979, n. 97, per la nomina a magistrato di tribunale, 25 luglio 1966, n. 570 per la nomina a magistrato di corte di appello, 20 dicembre 1973, n. 831, per la idoneità alle funzioni di legittimità ed alle funzioni direttive superiori). Il contenuto di tali parametri è delineato solo in via generale in sede legislativa e deve essere fissato nel suo contenuto dagli organi decidenti (il Consiglio superiore), consultivi (il Consiglio giudiziario) e propositivi (i capi degli uffici), che sono chiamati ad intervenire nell'ambito del procedimento amministrativo di valutazione.

Per dare concretezza e muoversi con oggettività ed omogeneità, con le sue circolari, il Consiglio ha enucleato una serie di criteri e principi da seguire al momento della formulazione del giudizio valutativo, non solo da parte dell'organo di autogoverno, ma anche da parte dei Consigli giudiziari. Si richiamano al riguardo le due fondamentali circolari prott. 1275, del 22 maggio 1985, sui criteri di formulazione dei pareri dei Consigli giudiziari, e 17003, del 24 settembre 1999 sulla verifica periodica di professionalità dei magistrati all'atto della loro progressione in carriera.

Il C.S.M. con tale attività di normazione secondaria si è posto l'obiettivo di rendere veramente effettivo il momento valutativo, per avere sempre un quadro esatto della professionalità del magistrato e delle sue attitudini. Per questa ragione ha condensato in una sua struttura interna, la Quarta Commissione referente, la definizione e la gestione dei sistemi di valutazione di professionalità e tutte le progressioni in carriera, fino alle procedure di dispensa dal servizio dei magistrati. A questa Commissione è affidato il compito di proporre al Consiglio giudiziari valutativi omogenei, finalizzati allo scopo di una migliore conoscenza della reale qualità professionale del magistrato.

In particolare, ritiene il Consiglio che "questo razionale accorpamento di compiti, individuando in un'unica Commissione referente il centro di propulsione e di preparazione dell'attività consiliare in tema di valutazioni di professionalità, ha evidenziato come funzione preliminare quella di provvedere ad una risistemazione normativa e procedimentale che valga a dare una soddisfacente risposta all'esigenza di regole e criteri operativi diretti sia a migliorare gli strumenti conoscitivi indispensabili alla formulazione delle valutazioni che le competono, sia ad esprimere nelle forme più obiettive ed imparziali possibili tali valutazioni, non solo a tutela dei singoli magistrati interessati, ma, soprattutto, dell'interesse generale costituito dalla scelta delle persone più idonee allo svolgimento delle diverse funzioni giudiziarie" (secondo quanto affermato dalla delibera del C.S.M. 9 luglio 1996, con cui venivano integrate le competenze della Quarta Commissione referente).

Nella seduta del 13 novembre 2002 il *plenum* del Consiglio superiore della magistratura ha affrontato *ex professo* tale materia, aprendo un franco dibattito, con l'obiettivo di verificare se le valutazioni di professionalità, così come sono oggi effettuate dal Consiglio, abbiano un sufficiente livello di affidabilità e se, in ogni caso, le modalità di valutazione possano essere in qualche modo perfezionate ed arricchite da ulteriori strumenti di conoscenza. In tal senso è stato assegnato alla Quarta Commissione il compito di svolgere i necessari approfondimenti e di avanzare eventuali proposte al *plenum*.

§ 2. – Fatta questa premessa ci si deve chiedere quali siano gli spazi ulteriori di intervento del Consiglio superiore della magistratura, affinché possano acquisirsi, nei limiti della potestà normativa di carattere secondario, più approfonditi strumenti di valutazione che consentano una sempre più efficace rilevazione della professionalità del magistrato al momento della progressione in carriera.

Si deve prescindere in questa sede da interventi di carattere generale sulla materia, la cui introduzione richiederebbe l'intervento di altre Istituzioni. Si pensi non solo alle più volte annunciate modifiche legislative, ma anche all'elaborazione di nuovi e più completi strumenti di elaborazione statistica dei dati lavorativi degli uffici, allo studio di una Commissione mista composta da C.S.M. e Ministero ed

ancora allo stato sperimentale. Di questi ultimi strumenti in questa sede non è possibile l'anticipazione, essendo la sperimentazione solo alla fase iniziale, né è possibile una introduzione unilaterale e parziale. Analogamente, in questa sede deve prendersi atto delle iniziative attualmente intraprese dall'Associazione Nazionale Magistrati per lo studio di nuovi e più completi strumenti di valutazione della professionalità dei magistrati.

E', invece, nella potestà del Consiglio individuare i punti di sofferenza dell'attuale sistema di valutazione, così come in concreto attuato nel circuito dell'autogoverno (costituito da Consigli giudiziari e C.S.M.) sulla base delle fonti normative secondarie emanate dallo stesso C.S.M., per perfezionarne gli strumenti di attuazione, per rendere qualitativamente più valido il giudizio formulato sui singoli magistrati all'atto della progressione in carriera. Ciò non esclude che il lavoro di analisi avviato dalla Quarta Commissione a seguito della delibera 13 novembre 2002 debba proseguire anche dopo le proposte che oggi si avanzano, atteso che, soprattutto a livello propositivo, la discussione svolta in Commissione ha dato luogo ad un proficuo confronto di idee. E' il caso, ad esempio, della opportunità di compiere approfondimenti a proposito dell'opportunità di introdurre – con disposizione del C.S.M. – una valutazione intermedia di ogni magistrato, all'atto della maturazione della metà del periodo di tempo necessario per il passaggio al successivo grado.

Del resto, gli stessi risultati che la Commissione si ripromette di ottenere con le innovazioni di seguito indicate dovranno essere verificati, di modo che è auspicabile un futuro (e non lontano) ritorno del Consiglio su questa materia.

§ 3. – Allo stato attuale, ad avviso della Commissione il problema essenziale è quello delle fonti di conoscenza. Il C.S.M. con la circolare n. 1275 del 1985 ha elaborato criteri per dare oggettività al giudizio che il Consiglio giudiziario formula nel momento in cui esprime il parere sul magistrato in valutazione, imponendo anche ai dirigenti degli uffici di uniformare i loro rapporti agli stessi criteri elaborati per i pareri dei Consigli giudiziari (capo VI della circolare). La preoccupazione è stata quella di liberare nella maggiore misura possibile pareri e rapporti dalle considerazioni soggettive di coloro che sono chiamati ad esprimerli, sottolineando il (peraltro indispensabile) carattere di oggettività che deve caratterizzare il giudizio e, prima ancora, i dati da prendere in considerazione. Pertanto, la circolare prot. 1275 del 1985 per ogni passaggio della progressione in carriera, sulla base delle norme primarie di riferimento, enuclea i parametri da prendere in considerazione, indicando le specifiche fonti di riferimento da considerare.

Questa iniziativa ha senz'altro consentito che l'attività valutativa dei Consigli giudiziari partisse da una comune base di conoscenza ed ha conferito – quantomeno nelle intenzioni – omogeneità di contenuto ai pareri espressi. Tuttavia, dai pareri dei Consigli giudiziari, per la ricorrente utilizzazione di formule estimatorie stereotipe e ripetitive, si rileva un non sempre soddisfacente sistema di acquisizione dei dati in sede istruttoria, originato non solo dalle note carenze del sistema di rilevazione del lavoro giudiziario (statistico e di qualità, di cui, peraltro, si preannunziano consistenti modifiche), ma anche dalla sostanziale mancanza di omogeneità dei rapporti dei capi degli uffici.

Al riguardo la circolare prot. 17003 del 1999 metteva in risalto l'opportunità di modificare la disciplina in materia di formulazione dei pareri dei Consigli giudiziari "affinché essi divengano più precisi, più specifici e più concreti – e in definitiva più attendibili – e non si limitino, come spesso ancora oggi accade nonostante le innovazioni apportate dalla circolare del 1985, a riproduzioni in linguaggio più o meno retorico, di altri testi meramente valutativi, prive di elementi concreti di riscontro e di informazione" (cap. II della relazione introduttiva, *sub* par. 3).

Per porre riparo a questa situazione, che è la causa non ultima delle obiezioni sollevate nel corso del *plenum* del 13 novembre 2002, la Commissione ritiene opportuno muoversi in due direzioni: aumentando la qualità delle fonti di conoscenza e conferendo la massima oggettività ed uniformità ai pareri formulati dai consigli giudiziari. Inoltre, la Commissione ritiene opportuno cogliere l'occasione per procedere ad alcuni interventi sulla circolare per meglio puntualizzare i parametri di valutazione e per eliminare ogni residuo riferimento alla soppressa figura del pretore.

§ 4. – Quanto alle fonti di conoscenza, ferme restando, sul piano dell'assetto generale delle valutazioni di professionalità, le disposizioni delle sopra richiamate circolari, può apportarsi un immediato intervento migliorativo. Come già accennato, la circolare del 1985 impone ai Consigli giudiziari di formulare i loro pareri all'esito di una composita attività istruttoria, basata su fonti di conoscenza puntualmente indicate, quali: 1) i rapporti dei dirigenti degli uffici e gli altri documenti contenuti nel fascicolo personale, 2) le statistiche dell'ufficio; 3) i fatti accertati a seguito di notizie riferite dai componenti del Consiglio

giudiziario, 4) gli elementi emersi da eventuali audizioni, 5) la scheda di autorelazione (capo V, lett. a, n. 1 della circolare prot. 1275 del 1985).

Tra tali fonti assume rilevanza essenziale ai fini valutativi il rapporto del dirigente dell'ufficio, in quanto è da esso che possono essere tratti gli elementi conoscitivi più immediati, essendo l'autore del rapporto a contatto diretto con il magistrato ed avendo, quindi, conoscenza diretta del suo impegno lavorativo e della qualità della sua professionalità.

Nella stesura di questo atto procedimentale il dirigente dell'ufficio è vincolato sia nell'adozione dei parametri di valutazione che nelle fonti di conoscenza diretta agli stessi criteri imposti al Consiglio giudiziario. Tuttavia, ad avviso della Commissione, perché questo essenziale atto istruttorio possa costituire realmente affidabile fonte di valutazione, è necessario che i dirigenti diano al loro rapporto il taglio più oggettivo possibile, evidenziando i dati – certi, verificabili e privi di ogni soggettività – sulla base dei quali danno corpo ai parametri indicati dalla circolare (e prima ancora dalla legge).

Per una essenziale esigenza di uniformità è opportuno che i dati sui quali sono fondati i rapporti, già individuati in via preventiva nella metodica di formulazione del parere adottata dalla circolare del 1985, siano esplicitamente evidenziati dai dirigenti secondo uno schema prefissato dal Consiglio superiore e siano trasfusi in un documento destinato a concludersi con il giudizio finale dell'estensore. La Commissione, in altre parole, ritiene opportuno proporre la predisposizione di una griglia di dati da acquisire all'atto della stesura del rapporto e da porre a premessa della formulazione del giudizio finale da trasmettere al Consiglio giudiziario per la formulazione del parere imposto dalla legge.

Tale strumento favorisce la schematicità e conferisce rigore argomentativo al giudizio formulato, il quale sarà in tutto condizionato dai dati esplicitati, dato che ogni discordanza tra il primo ed il secondo costituirebbe sintomo di contraddittorietà e di inattendibilità del giudizio stesso.

§ 5. – Per i pareri dei Consigli giudiziari rimane, naturalmente, fermo il contenuto sostanziale della circolare prot. 1275 del 1985, cui i Consigli stessi, con gli adattamenti di seguito precisati, continueranno ad uniformarsi. La Commissione, conformemente a quanto adottato in varie sedi distrettuali, ritiene opportuno predisporre un modello di parere che costituisce una traccia espositiva che ripercorre l'*iter* della circolare, quanto a parametri e criteri di valutazione. L'adeguamento dei vari distretti a tale modello costituirà un utile strumento di uniformità delle valutazioni e fornirà al C.S.M. pareri formulati in termini maggiormente oggettivi e, si auspica, depurati da considerazioni retoriche ed articolati su dati concreti e direttamente riscontrabili.

§ 6. – La Commissione intende, dunque, integrare la circolare n. 1275 del 1985 fissando ai dirigenti degli uffici ed ai Consigli giudiziari l'obbligo di redigere, rispettivamente, il loro rapporto ed il loro parere secondo un *iter* argomentativo prefissato, basato su dati ed elementi valutativi da esplicitare in uno schema prefissato e contenuto in un modulo riassuntivo, che sarà messo a disposizione in versione cartacea ed informatica, secondo un formato *standard*, onde consentirne con facilità la compilazione con le modalità ritenute più opportune.

Tale schematicità la Commissione propone solo per le valutazioni che comportano la progressione in carriera dopo il conferimento delle funzioni (in pratica per la nomina a magistrato di tribunale e di appello e per l'idoneità alle funzioni di cassazione ed alle funzioni direttive superiori). Preme, infatti, precisare che non si ritiene opportuno procedere a schematizzazione degli elementi di valutazione per il conferimento delle funzioni agli uditori giudiziari, in quanto la variegata tipologia di giudizi formulata dai magistrati collaboratori e di affidamento e gli altri elementi di valutazione richiesti dalla circolare n. 1275 del 1985 appaiono poco utilmente condensabili in uno schema prefissato.

Nello schema di rapporto proposto ai dirigenti degli uffici si richiede, inoltre, l'indicazione di dati numerici attinenti la quantità e la qualità del lavoro del magistrato in valutazione i quali si aggiungono a quanto richiesto dalla circolare. In particolare l'indicazione di tali dati costituisce un ulteriore elemento di valutazione posto a disposizione del Consiglio giudiziario e del C.S.M., ma non sostituisce le statistiche del lavoro svolto dal magistrato interessato redatte secondo i modelli ministeriali, le quali, pertanto, dovranno essere lo stesso allegate.

La qualità e la quantità del lavoro svolto dal magistrato in valutazione dovranno essere oggetto di valutazione da parte del dirigente dell'ufficio, che dovrà effettuare le sue considerazioni sul complesso dell'attività svolta dal magistrato stesso, alla luce delle funzioni concretamente esercitate.

§ 7. – Ritiene la Commissione che alla relazione del dirigente debbano essere allegati anche provvedimenti giudiziari redatti dal magistrato in valutazione, onde fornire al Consiglio giudiziario prima ed al Consiglio superiore dopo un oggettivo strumento di riscontro del giudizio formulato. Al riguardo è opportuno precisare che lo scopo di tale acquisizione non è quello di imporre la lettura dei provvedimenti ai fini una loro valutazione preliminare, strumentale al giudizio di idoneità alla progressione in carriera, ma quello di acquisire un elemento di riscontro ulteriore che, assieme a tutti gli altri dati indicati nella “griglia” di valutazione sottoposta agli organi di valutazione, consenta una verifica immediata della congruità della valutazione effettuata. In altre parole, l’obiettivo che si intende perseguire è quello di responsabilizzare i soggetti chiamati a effettuare la valutazione a dare un giudizio in linea con il dato concreto acquisito agli atti del procedimento.

Tali provvedimenti, nel numero di almeno 20, dovranno essere individuati sulla base di criteri automatici indicati dai Consigli giudiziari all’atto dell’insediamento. Il magistrato interessato, a sua discrezione potrà indicare a sua volta un egual numero di provvedimenti da lui redatti nel periodo di valutazione.

I provvedimenti in questione saranno indicati dal dirigente dell’ufficio nella sua relazione e saranno allegati alla stessa, onde consentire al Consiglio giudiziario ed al Consiglio superiore di prenderne visione.

In conseguenza di tale innovazione dovrà procedersi all’adeguamento del testo della circolare prot. 1275 del 1985 al capo III, paragrafo 1, lett. B, n. 10, commi 1 e 2 e al capo V, lett. C, n. 6.

§ 8. – Appare opportuno, inoltre, procedere ad una puntualizzazione dei parametri previsti dalla circolare per la valutazione della preparazione e della capacità del magistrato, introducendo un riferimento alla capacità di predisporre idonei moduli organizzativi del proprio lavoro, in attuazione delle disposizioni non solo della legge processuale, ma anche delle circolari consiliari e delle disposizioni tabellari. Tale innovazione consiste nella introduzione, al termine della elencazione contenuta al capo III, paragrafo 1, lett. B, n. 9, del parametro della “capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro”.

Sul piano esemplificativo, ai fini dell’accertamento di tale capacità potranno essere rilevate, per i giudici, le modalità di organizzazione dell’udienza sia dibattimentale (con particolare riferimento al presidente del collegio), che monocratica; per i pubblici ministeri, la organizzazione dell’attività di istruttoria preliminare; per i giudici civili e del lavoro, la gestione dell’udienza, della comparizione delle del tentativo di conciliazione, della discussione orale. In particolare dovrà essere evidenziata la capacità del magistrato di organizzare la parte pubblica della sua attività in modo da ridurre al minimo il disagio degli utenti della giustizia e dei loro difensori.

§ 9. – Per i magistrati non addetti ad uffici giudiziari e per quelli in servizio all’estero, per i quali il parere per la progressione in carriera deve essere espresso dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Roma, in ragione della specificità delle funzioni esercitate, il rapporto dei dirigenti degli uffici non deve essere redatto secondo lo schema e la modulistica ora introdotta.

§ 10. – Ritiene la Commissione che tale disciplina non possa essere estesa ai magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la Corte stessa, ove non essendo previsto il Consiglio giudiziario il parere per la progressione in carriera è espresso dai dirigenti della Corte stessa, nonché per i magistrati in servizio presso il Ministero della Giustizia, ove il parere è espresso la Consiglio di amministrazione del Ministero.

§ 11. – In conclusione, il Consiglio dispone che alla circolare prot. 1275 del 22 maggio 1985, che disciplina i pareri che i Consigli giudiziari sono chiamati a formulare, vengano apportate le seguenti integrazioni:

a) al capo II – *Disposizioni generali*, aggiungere quanto segue:

“8) I pareri formulati per la nomina a magistrato di tribunale e di appello, nonché per l’idoneità ai fini della nomina a magistrato di cassazione e del conferimento delle funzioni direttive superiori, saranno redatti secondo un modello conforme a quello allegato alla presente circolare.”.

b) al capo III - *Parametri di valutazione*, paragrafo 1, lett. B, alla elencazione contenuta al n. 9 aggiungere:

“- capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro.”

c) al capo III - *Parametri di valutazione*, paragrafo 1, lett. B, il n. 10 è sostituito come segue:

“Il dirigente dell'ufficio nel rapporto di cui al capo VI illustra dettagliatamente le caratteristiche complessive dei provvedimenti emessi dal magistrato interessato, tenendo conto delle funzioni e cura la raccolta di provvedimenti redatti dal magistrato, individuati secondo criteri automatici indicati dal Consiglio giudiziario all'atto del suo insediamento, comunicati al C.S.M., relativi almeno a quattro bimestri nell'arco del periodo di valutazione e nel numero non inferiore a 20.

Il magistrato interessato potrà in qualsiasi momento e, comunque, entro 10 giorni dalla comunicazione del rapporto di cui al capo VI produrre o indicare i provvedimenti a suo avviso rilevanti redatti nel corso del periodo in valutazione”.

Il n. 11 è abrogato.

d) al capo IV – *Pareri parziali*, va aggiunto dopo il n. 3), il seguente capoverso:

“ 4) In ogni caso di trasferimento da parte del dirigente dell'ufficio ovvero, se lo stesso è organizzato in sezioni, da parte del dirigente della sezione, è redatta da questi una relazione sull'attività dei magistrati ricompresi nell'ufficio medesimo, sulla base di quanto previsto al n. 2). Copia della relazione va trasmessa all'interessato, e inserita nel protocollo dell'ufficio affinché se ne tenga conto in occasione dei pareri per la progressione in carriera.”

e) al capo V – *Forma dei pareri*, sostituire alla lett. B) *Scheda di valutazione* il capoverso 3) con:

“Il magistrato interessato compila in ogni occasione di redazione di un parere di cui al capo I una scheda di autorelazione illustrativa dell'attività svolta, contenente ogni altra indicazione utile ai fini della sua valutazione”.

f) al capo V – *Forma dei pareri*, alla lett. B) è soppresso il capoverso 4).

g) Al capo V – *Forma dei pareri*, lett. c, il n. 6 è sostituito come segue:

“In sede di prima applicazione del nuovo testo della disposizione di cui al paragrafo 1, lett. B, n. 10, il Consiglio giudiziario indica i criteri automatici di cui al comma che precede entro 30 giorni dalla approvazione da parte del C.S.M. della tipologia dei provvedimenti da individuare a campione”.

h) al capo VI – *Rapporti dei dirigenti degli uffici*, aggiungere il seguente comma:

“I dirigenti degli uffici redigono il rapporto previsto dal comma che precede, in occasione della progressione in carriera dei magistrati in servizio presso gli uffici stessi per la nomina a magistrato di tribunale ed a magistrato di corte di appello, nonché per l'idoneità ai fini della nomina a magistrato di cassazione e del conferimento delle funzioni direttive superiori, secondo un modello conforme a quelli allegati alla presente circolare. Copia del rapporto è comunicata al magistrato interessato”.

i) alla fine della circolare, dopo la *Disposizione transitoria*, aggiungere il seguente paragrafo:

“*Modelli di schema di parere dei Consigli giudiziari* – Sono approvati i seguenti modelli di schema di parere dei consigli giudiziari:

Mod. A – Nomina a magistrato di tribunale;

Mod. B – Nomina a magistrato di corte di appello;

Mod. C – Dichiarazione di idoneità ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione;

Mod. D – Dichiarazione di idoneità ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori”.

“*Modelli di rapporto del dirigente dell’ufficio* – Sono approvati i seguenti modelli di rapporto che, ai sensi del capo VI, i dirigenti degli uffici debbono compilare in occasione della progressione in carriera dei magistrati in servizio presso gli uffici stessi:

Mod. A – Nomina a magistrato di tribunale;

Mod. B – Nomina a magistrato di corte di appello;

Mod. C – Dichiarazione di idoneità ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione;

Mod. D – Dichiarazione di idoneità ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori”.

l) La *Disposizione transitoria* della circolare è sostituita dalla seguente:

“*Disposizione transitoria* – I pareri e i rapporti dei dirigenti degli uffici debbono essere compilati secondo i modelli di cui alla disposizione che precede, solo per i magistrati che abbiano maturato l’anzianità minima richiesta dopo la data del 31 ottobre 2003, data di entrata in vigore del nuovo testo della circolare.

La modifica del n. 10 del capo III paragrafo 1) lett. B ha efficacia dopo l’individuazione della tipologia di provvedimenti da acquisire a campione, significativi per le varie funzioni del magistrato. A tal fine il C.S.M. istituirà un gruppo di studio, su proposta della Quarta Commissione, composto da due magistrati con funzioni semidirettive – uno requirente e l’altro giudicante –, da quattro magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di appello, da un avvocato indicato dal Consiglio Nazionale Forense, da un componente dell’Ufficio studi del C.S.M. e da un magistrato segretario dello stesso C.S.M.; questi ultimi due svolgeranno funzioni di coordinamento. Il gruppo di studio, entro sei mesi dalla costituzione, riferirà alla predetta Commissione le sue conclusioni, elaborate anche d’intesa con la Commissione mista composta da C.S.M. e dal Ministero della giustizia. La Quarta Commissione provvederà, quindi, a formulare le sue proposte al plenum”.

I moduli sono stati inseriti nella rete Intranet del C.S.M. nella sezione “Documentazione”, alla voce “Modulistica”, dalla quale potranno essere scaricati e stampati in formato “Word” o “Acrobat”.